

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 3841, 3494, 3501 e 3548-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATRICE D'ALESSANDRO PRISCO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (n. 3841)

d'iniziativa dei deputati TREMAGLIA, DI BISCEGLIE, Giovanni BIANCHI, OCCHETTO, MACCANICO, URBANI, AMORUSO, FRONZUTI, MUSSI, PISANU, TATARELLA, SORO, MANZIO-NE, MANCA, SBARBATI e CERULLI IRELLI

(V. Stampato Camera n. 5186)

*approvato dalla Camera dei deputati, in sede di prima deliberazione, il
24 febbraio 1999*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 febbraio 1999*

E SUI

DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (n. 3494)

d'iniziativa dei senatori LAURICELLA, PELLEGRINO, SCIVOLETTO, CIONI, CORRAO, BARRILE, FIGURELLI, CADDEO, LARIZZA, DE GUIDI, GUERZONI, SMURAGLIA, DE MARTINO Guido, PAGANO, BRUNO GANERI, CONTE, LORETO, PAPPALARDO, VALLETTA, VELTRI e NIEDDU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1998

Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero (3501)

d'iniziativa dei senatori BOSI, BIASCO, CALLEGARO, DE SANTIS, TAROLLI, D'ONOFRIO, BRIENZA, DENTAMARO, NAPOLI Bruno e ZANOLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1998

Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (3548)

d'iniziativa dei senatori SERVELLO, MACERATINI, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, RECCIA, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI e VALENTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1998

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 3841**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI
TREMAGLIA ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 48 della Costituzione, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge».

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 3494**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LAURICELLA
ED ALTRI

—
Art. 1.

1. All'articolo 48 della Costituzione, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero per l'elezione del Parlamento e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero, cui sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge».

Art. 2.

1. Nell'articolo 56 della Costituzione, al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: «Dodici di essi sono eletti dai cittadini residenti all'estero in unica circoscrizione, secondo le modalità stabilite dalla legge».

2. Il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni istituite nel territorio nazionale si ef-

fettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

3. Dopo il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione è aggiunto il seguente:

«La ripartizione dei seggi all'interno della circoscrizione istituita per l'estero si effettua secondo le modalità stabilite dalla legge».

Art. 3.

1. Nell'articolo 57 della Costituzione, al secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sei di essi sono eletti dai cittadini residenti all'estero secondo le modalità e le condizioni stabilite dalla legge. A tali fini è istituita la circoscrizione per l'estero, che è equiparata, salvo quanto previsto dal terzo comma, ad una Regione italiana».

2. Il quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La ripartizione dei seggi tra le Regioni della Repubblica di cui all'articolo 131, previa applicazione delle disposizioni del secondo e terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 3501**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BOSI
ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 48 della Costituzione, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero per l'elezione del Parlamento e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione estero, cui sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge».

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 3548**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SERVELLO
ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 48 della Costituzione, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero per l'elezione del Parlamento e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero, cui sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge».